

Associazione Orti Urbani Valle dei Casali

Sede legale: Via Palaia n. 201

CAP 00149, Comune Roma

Codice fiscale 97796620587

Verbale di Assemblea del 13 marzo 2022

Il giorno 13 marzo 2022, alle ore 10:15, si è riunita presso la sede legale sita in Via Palaia 201 00149 Roma, l'Assemblea degli associati dell'Associazione "Orti Urbani Valle dei Casali", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto associativo al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore come Associazione di Promozione Sociale (APS)**
- 2. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Amici Elisabetta che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto associativo con comunicazione inviata a tutti gli associati il 25 febbraio 2022;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 50 associati aventi diritto al voto su n. 55, che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare con le maggioranze stabilite dall'attuale Statuto per le modifiche statutarie ella invita ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Claudia Ciabatti, che accetta.

1 Modifica dello Statuto associativo al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore come Associazione di Promozione Sociale (APS)

In merito al primo punto la Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea l'opportunità di apportare tutte le modifiche allo statuto necessarie per iscriversi nel RUNTS come Associazione di promozione sociale (APS).

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di nuovo Statuto.

Esso è stato redatto in linea con le disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

===

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto con le modifiche apportate.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a. di approvare il nuovo Statuto associativo, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;**
- b. di incaricare la Presidente Elisabetta Amici a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto e per presentare richiesta di iscrizione al RUNTS.**

2 Varie ed eventuali

- La Presidente comunica che l'Avvocato Carmine De Pietro ha proposto all'Associazione a titolo non oneroso di svolgere il ruolo di organo di controllo, come previsto dall'art. 17 dello Statuto. In merito a questo, l'Assemblea dei soci è chiamata a votare la nomina dell'organo di controllo monocratico. L'Avvocato Carmine De Pietro viene nominato all'unanimità.
- La Presidente comunica ai soci che sta per essere firmata la convenzione con un plesso scolastico del quartiere, che impegnerà l'Associazione con due visite mensili presso gli orti, a partire da metà marzo e fino a fine anno.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.30.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ORTI URBANI VALLE DEI CASALI

TITOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPI (artt. 1 - 4)

Art. 1 Costituzione

1. L'Associazione "Orti Urbani Valle dei Casali" si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. L'associazione adotterà l'acronimo APS a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'apposita sezione di questo, e solo allora verrà inserito nella propria denominazione, che diventerà pertanto Orti Urbani Valle dei Casali APS come peculiare segno distintivo, a tale scopo da inserire in atti, corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Palaia, 201.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, con approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero, con approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. (Principi ideali) L'associazione è apartitica e apolitica. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona; si attengono ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali, del perseguimento e della tutela del bene comune, della tutela dell'ecosistema e del verde e della salvaguardia del benessere psico-fisico della comunità.

2. (Obiettivi) L'associazione nasce con l'obiettivo di

- promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale;
- tutelare la natura e il paesaggio, difendere l'agrobiodiversità del sistema;
- tutelare la biodiversità in natura e nell'orto, anche ricercando e coltivando semi antichi;
- assecondare la voglia di verde e la partecipazione attiva;
- creare e coltivare orti e giardini anche recuperando aree abbandonate e degradate;
- favorire momenti di socialità e di incontro, anche partecipando alle reti degli orti nazionali e internazionali;
- recuperare la cultura del verde e la pratica contadina coinvolgendo il quartiere, le scuole, le case-famiglia, gli anziani, i diversamente abili e tutte le fasce più deboli;
- contribuire a far uscire dall'isolamento le persone mediante la pratica dell'ortoterapia;
- favorire la solidarietà intergenerazionale mediante la reciproca conoscenza per ridurre la distanza tra generazioni (orto didattico);
- Contribuire nella società alla tutela e difesa degli ecosistemi e del verde anche in rapporto con le altre associazioni ambientaliste

3. (Attività di interesse generale) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie degli associati e delle persone aderenti agli enti eventualmente associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione per realizzare tali attività di interesse generale potrà:

- Svolgere attività per la riqualificazione del verde urbano e del paesaggio
- Promuovere l'agricoltura urbana
- Coinvolgere la cittadinanza in progetti di rigenerazione urbana
- Promuovere ed effettuare attività educative rivolte sia alle scuole e agli istituti di formazione di ogni ordine e grado, sia alla cittadinanza in generale, quali visite guidate, laboratori didattici, corsi, organizzazione di manifestazioni pubbliche e di iniziative promozionali;
- Promuovere attività educative e sociali con Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere attività di divulgazione scientifica quali, tra l'altro, l'organizzazione di convegni e seminari; Sensibilizzare alla salvaguardia delle api e dell'ecosistema;
- Collaborare a livello nazionale e internazionale con Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni per progetti di qualificazione e riqualificazione ambientale e per la realizzazione o la riqualificazione di orti, giardini, aree verdi, giardini botanici, valorizzando il verde cittadino anche attraverso interventi di decoro urbano.

Le azioni sopra elencate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività potranno essere stabilite dall'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti e/o fondazioni aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO II – STATUS DEI SOCI (artt. 5 - 8)

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Possono essere ammessi come soci coloro ai quali l'Associazione ha affidato la conduzione di un'area ortiva, in linea e nel rispetto della normativa comunale in materia.

Non possono essere ammessi come soci, ma esclusivamente come volontari:

- coloro che si trovano in situazione di conflitto di interesse;
- coloro che ricoprono cariche elettive in amministrazioni, in associazioni e fondazioni di qualsiasi tipologia e che abbiano fini analoghi a quelli dell'APS Associazione Orti Urbani Valle dei Casali;
- coloro che abbiano familiari e/o conviventi che ricoprono cariche elettive in amministrazioni, in associazioni e fondazioni di qualsiasi tipo e che abbiano fini analoghi a quelli dell'APS Associazione Orti Urbani Valle dei Casali;
- coloro che ricadano nei criteri di non ammissibilità come soci come di volta in volta definito da convenzioni accordi e quant'altro verrà sottoscritto dall'Associazione, sempre nel perseguimento delle proprie finalità, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Il numero dei soci non può essere inferiore al numero minimo di sette stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile come previsto dall'articolo 12 del presente statuto.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'APS, coloro che alla data dell'approvazione del presente Statuto non abbiano dato formale disdetta e che non rientrino nelle casistiche di incompatibilità di cui al comma 1, e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e in coerenza con le finalità perseguite dall'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dal Segretario nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati copre la durata di un anno solare. Dovrà essere rinnovata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza, pena decadenza della qualità di socio. La quota associativa non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati e dei volontari

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Possono chiedere di essere ammessi come soci, nel rispetto di quanto definito nell'art. 5 del presente Statuto, i volontari che abbiano trascorso almeno un anno nell'Associazione.

4. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale e trascorsi tre mesi dall'ammissione a socio, hanno diritto di voto e pari diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Essi contribuiscono in modo personale, spontaneo e gratuito alle attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione quale definita dallo Statuto e dagli organi sociali. Hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.

Il socio può esercitare il proprio diritto di prendere visione dei libri associativi facendone formale domanda al Presidente. A seguito della verbalizzazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il socio potrà visionare i libri associativi in originale presso la sede dell'Associazione.

5. I soci e i volontari hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione, versare le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea, partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito. Essi non devono arrecare danni morali o materiali all'Associazione e devono mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli associati e degli organi direttivi.

6. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione quale definita dallo Statuto e dagli organi sociali. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari partecipano alla vita associativa dell'Associazione e dopo un anno di iscrizione e senza l'obbligo di avere un'area ortiva da coltivare, possono fare richiesta al Consiglio Direttivo di essere ammessi come soci. Il Consiglio Direttivo valuterà se sono soddisfatti i requisiti definiti dallo Statuto e dai regolamenti per la successiva ammissione a socio. I volontari verranno inoltre valutati nella loro partecipazione alla vita associativa, nel loro comportamento nei confronti dell'associazione e degli associati e nel rispetto della morale e delle regole della civile convivenza.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, e iscritti nell'apposito registro quando non occasionali.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata e non dà diritto alla restituzione della quota versata.
- Esclusione: nei casi in cui, a seguito di atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto degli eventuali regolamenti o delle delibere approvate dagli organi associativi, di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi

di condotta, il Consiglio Direttivo reputi necessario adottare il provvedimento di espulsione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato. In opposizione alle delibere di esclusione il socio può chiedere che su di esse si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione utile successiva. Il mancato versamento della quota associativa e dell'eventuale quota straordinaria entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data per la quale ne è previsto l'obbligo, costituisce specifica causa di esclusione (esclusione per morosità) che può essere, dopo un avviso del mancato pagamento, deliberata dello stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla data dell'inadempimento senza specifici obblighi di notifica o possibilità di contestazione.

- Decesso.

In nessun caso la perdita della qualità di associato consente la restituzione delle quote associative ordinarie e straordinarie versate né dà alcun diritto al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ORDINAMENTO INTERNO, LA RAPPRESENTANZA, L'AMMINISTRAZIONE (artt. 8 - 22)

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati dopo tre mesi dalla data di deliberazione di ammissione come socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote straordinarie.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri soci.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi se istituiti;
- e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri che si vogliano istituire;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o su altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo tra cui il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- k) deliberare sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione e dell'eventuale Regolamento;
- l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 31 maggio, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 20% dei soci o la maggioranza del CD; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Essa è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante affissione del relativo avviso presso la sede o sul sito web dell'associazione oppure mediante comunicazione via mail o altro mezzo idoneo ad assicurarne con certezza l'avvenuto recapito con preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o in loro assenza da un componente del Consiglio Direttivo. A fungere da segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio Direttivo o da un socio scelto tra i presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare un altro componente del Consiglio Direttivo, constatare la validità della seduta, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

4. L'assemblea straordinaria è invece validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci. Il quorum deliberativo per le decisioni che riguardano le modifiche statutarie dell'Associazione è sempre di 2/3 dei voti degli intervenuti, mentre per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo il quorum deliberativo è pari a 3/4 dei voti degli intervenuti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare tali verbali.

6. L'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede di norma mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da 7 a 9 soci e resta in carica 2 anni. Il numero dei componenti eletti deve essere necessariamente dispari.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario sono eletti internamente con la seguente procedura: elezione del Presidente e Vice Presidente e poi su proposta del Presidente nomina del Tesoriere e del Segretario.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica:

- chi ricada nelle cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- chi ricopra incarichi politici;
- chi ricopra incarichi amministrativi decisionali in organizzazioni politiche e nelle istituzioni pubbliche;
- chi ricopra cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali APS;
- chi ricopra incarichi direttivi in associazioni di qualunque tipo che perseguano gli stessi fini ed obiettivi dell'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali APS.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo mandato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo. Nel caso in cui vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non ci siano soci in graduatoria, il Consiglio Direttivo rimane in carica nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario oppure dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante mail ovvero con altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, da inviarsi di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. E' prevista la possibilità di svolgere le riunioni del CD anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che essi permettano di identificare i presenti, ascoltare e verbalizzare tutti gli interventi nonché procedere alle votazioni.
In casi di urgenza e senza l'opposizione di alcun membro del Consiglio i termini di convocazione potranno essere ridotti anche al giorno stesso con solo obbligo di verbalizzazione del relativo motivo di urgenza.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento da altro membro scelto in seno al Consiglio.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
2. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, assegnare gli incarichi di Tesoriere e Segretario come previsto dall'art. 12;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; in particolare spetta al CD stabilire la quota associativa annua per i conduttori di area ortiva e per i non conduttori e le eventuali quote straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea; quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, predisporre anche il bilancio sociale;
 - d) qualora lo ritenga opportuno, redigere regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare, se del caso, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari meriti nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali sono deliberati tali conferimenti non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominandone i relativi responsabili, con potere di revoca;
 - m) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti dandone informazione ai soci;
 - n) Assegnare e revocare le aree ortive.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni bancarie; eseguire incassi ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire e sottoporli a ratifica allo stesso nella prima riunione utile successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario, il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario spetta il compito di:
 - a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) aggiornare il libro soci e il registro degli associati che prestano attività di volontariato, anche in formato digitale;
 - c) gestire, anche delegando ad altri soci o collaboratori, il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, garantendo i contatti con tutti gli organi dell'Associazione.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) disporre dei fondi dell'Associazione, anch'esso con potere di firma al pari del presidente per tutte le operazioni ivi comprese quelle bancarie;
 - b) tenere ed aggiornare i libri contabili; impostare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che, predisposti dal Consiglio Direttivo, verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro dei soci;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro dei verbali dell'Assemblea;
 - libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato secondo le procedure descritte nell'art. 6.

Art. 19 Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi o proventi quali ad esempio quote associative e contributi degli associati, erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da attività di raccolta fondi, contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione, contributi di organismi pubblici di diritto internazionale, rendite patrimoniali, proventi delle cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati e a terzi, entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, corrispettivi specifici per servizi prestati agli associati o altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci consuntivi corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 se presenti a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie e dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto descritto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017 e succ. modif.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.